

Accessione e comunione legale

di EMANUELA ANDREOLA

In sede di giudizio di legittimità veniva definita la causa instaurata da un legittimario, figlio del *de cuius*, al fine di ottenere la riduzione per lesione e la declaratoria di nullità del testamento del padre che aveva disposto del proprio patrimonio a favore di un nipote. Il lascito testamentario aveva in particolare ad oggetto un terreno con sovrastante fabbricato di cui il disponente si affermava titolare per intero. Il quesito posto all'attenzione della Corte di Cassazione attiene, tra le altre questioni, all'applicabilità nel caso di specie della disciplina dell'accessione per stabilire se il bene lasciato in eredità al nipote fosse di proprietà esclusiva del testatore. Il ricorrente, che nel giudizio di merito aveva fatto valere l'inefficacia e la nullità del testamento, insisteva infatti dinanzi al collegio della Suprema Corte nell'affermare che il fabbricato indicato nel testamento dal padre in realtà fosse di proprietà di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno poiché questi erano in regime di comunione legale quando l'immobile fu costruito sul terreno di proprietà esclusiva del padre.

La Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento degli ultimi quindici anni, precisava che il principio generale dell'accessione sancito dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista *ipso iure*, al momento dell'incorporazione, la proprietà della costruzione su di esso edificata, salva specifica diversa pattuizione dei coniugi o precisa disposizione di legge, non può essere derogata dalla disciplina della comunione legale tra coniugi. In base a tale regime patrimoniale, l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti cui si riferisce l'art. 177, comma 1°, c.c. hanno carattere derivativo. Ne consegue che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. Se alla costruzione del fabbricato ha contribuito anche l'altro coniuge, quest'ultimo non ne acquista la proprietà *pro quota*, ma diventa creditore nei confronti dell'altro coniuge delle somme spese, secondo le regole dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

Fermo tale principio, il testamento impugnato non poteva considerarsi nullo o inefficace per il pieno potere di disposizione del *de cuius* relativamente all'immobile costruito sul terreno di sua proprietà esclusiva.